

(N. 1947-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

e col Ministro dei Lavori Pubblici

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 APRILE 1957

---

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1957

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi Scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania concluso in Bonn il 22 dicembre 1955, sottoposto al vostro esame, riguarda la sistemazione in cimiteri e sacrari delle salme dei caduti italiani in territorio tedesco e dei caduti tedeschi in territorio italiano.

L'Accordo e l'annesso Scambio di note realizzano il principio della reciprocità e si concretano essenzialmente nelle seguenti norme:

a) spese relative all'esumazione ed alla traslazione delle salme dei caduti in determinati cimiteri o sacrari situati nel territorio dell'altro Stato nonchè alla manutenzione e conservazione dei detti cimiteri o sacrari a carico dello Stato al quale appartenevano i caduti.

Per la parte italiana si tratta in complesso di circa 23 mila salme distribuite in 1.733 località della Germania occidentale, cui fanno riscontro 111.827 salme di militari tedeschi attualmente distribuite in 3.818 località italiane;

b) esenzioni doganali in regime di reciprocità per l'importazione dei materiali, attrezzi, oggetti d'arte, piante, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori, nonchè facilitazioni ferroviarie a favore dei parenti prossimi dei Caduti che desiderino recarsi a visitare le tombe dei congiunti.

Sono contemplate le seguenti precisazioni:

al termine « Caduti di guerra italiani giacenti nel territorio della Repubblica Federale Tedesca » viene riconosciuta l'accezione di militari o civili italiani deceduti per qualsiasi motivo in connessione con eventi bellici, comprendente quindi i nostri connazionali deceduti nei campi di deportazione e di concen-

tramento, o durante il servizio del lavoro in Germania;

nei casi in cui non sia possibile procedere al riconoscimento ed all'esumazione delle salme dei Caduti italiani sepolti in fosse comuni con Caduti di altre nazionalità, il Governo federale di Germania ha assunto l'impegno di sistemare degnamente il luogo e di conservarlo in permanenza;

il Governo di Bonn ha dato il suo consenso alla costruzione, da parte del Governo italiano, di monumenti commemorativi per i Caduti italiani negli ex campi di concentramento di Dachau, Flossenburg, Hersbrück e Neuengamme.

\* \* \*

Le spese inerenti all'applicazione dell'Accordo, per quanto riguarda esumazione, raccolta e nuova sistemazione delle salme, rientrano nei fondi di cui il Commissariato generale onoranze Caduti dispone per i prossimi esercizi, in apposito capitolo del bilancio del Ministero della difesa.

Gli oneri finanziari inerenti all'esproprio dei terreni (per ampliamento di cimiteri già esistenti o impianto di nuovi) per i cimiteri tedeschi in Italia, che dovrà sostenere lo Stato italiano, sono compensati dalla cessione gratuita, che per reciprocità farà lo Stato tedesco, dei terreni per i cimiteri italiani in Germania.

\* \* \*

Si propone l'approvazione.

GERINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi Scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi Scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 27 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.